



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26 marzo 2019

In vigore dal 16/04/2019



COMUNE DI GENOVA

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE AI SENSI
DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018,
N. 119**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26 marzo 2019

Indice

Articolo 1 - *Oggetto*

Articolo 2 - *Ambito di applicazione*

Articolo 3 - *Modalità di definizione*

Articolo 4 - *Termini e modalità di presentazione della domanda*

Articolo 5 - *Perfezionamento della definizione*

Articolo 6 - *Modalità di versamento*

Articolo 7 - *Effetti della definizione agevolata*

Articolo 8 - *Diniogo della definizione agevolata*

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#) ed in attuazione dell'articolo 6 del decreto [legge 23 ottobre 2018, n. 119](#), disciplina le modalità e le procedure per avvalersi della definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria pendenti e relative a tributi comunali.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 [del D.L. 119/2018](#) (convertito con modificazioni in [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#)).

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le controversie relative ai tributi comunali che risultano pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 24 ottobre 2018.

Articolo 3 - Modalità di definizione

1. Le controversie tributarie oggetto del presente regolamento possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di un importo pari al valore della controversia definito dall'art. 12, comma 2 del [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#).
2. In caso di ricorso pendente iscritto in primo grado la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:
 - a. del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
 - b. del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
4. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune, l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e nella misura ridotta di cui al precedente comma 3 per la parte di atto annullata.
5. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19 dicembre 2018, per le quali il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
6. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Ente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e con il pagamento del 40% negli altri casi.
7. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.
8. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie tributarie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 4, [D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#), il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato all'avvenuto versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui all'art. 3, comma 21 del [D.L. 119/2018](#);

9. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente, che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, vi rinuncia.
10. Sono definibili le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non sia stato concluso con pronuncia definitiva.

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 maggio 2019.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, per ciascuna controversia autonoma ovvero relativa a ciascun atto impugnato, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
3. La domanda può essere inviata alternativamente tramite raccomandata A/R o tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal Comune sul proprio sito o consegnata a mano al Protocollo Generale del Comune.

Articolo 5 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o, in caso di rateizzazione, con il pagamento della prima rata entro il 31 maggio 2019.
2. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Articolo 6 – Modalità di versamento

1. Il contribuente deve effettuare un separato versamento per ciascun atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 4, comma 2 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
2. Gli importi dovuti sono liquidati direttamente dal contribuente.
 1. Non è ammesso pagamento rateale se gli importi dovuti non superano i 1.000,00 (mille) euro.
 3. Nel caso in cui gli importi dovuti superano i 1.000,00 (mille) euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali.
4. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il:
 - a. 31 agosto;
 - b. 30 novembre;
 - c. 28 febbraio;
 - d. 31 maggio;di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1 giugno 2019 alla data del versamento.
5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati a qualunque titolo in pendenza di giudizio.
6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
7. All'importo calcolato ai sensi dell'art. 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
8. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#).

Articolo 7 – Effetti della definizione agevolata

1. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del [D.L. 119/2018](#).

2. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
3. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentali, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e il 31 luglio 2019.
4. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
5. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore di altri.

Articolo 8 – *Diniego della definizione agevolata*

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.